

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Trento, 30 gennaio 2008

Egregio Signor
Dario Pallaoro
Presidente del Consiglio Provinciale
Sede

Proposta di ordine del giorno al disegno di legge 9 luglio 2007, n. 253 Pianificazione urbanistica e governo del territorio n. **3**

Premesso che:

- il titolo III del presente disegno di legge, disciplina in modo particolare la tutela e conservazione del paesaggio naturale caratteristico del territorio provinciale;
- le condizioni orografiche, litologiche, geomorfologiche e idrografiche rendono il Trentino una regione particolarmente interessante anche per la presenza di grotte e fenomeni carsici di superficie e sotterranei, tanto che la speleologia mosse qui i primi passi già alla fine dell'Ottocento. La speleologia si sviluppa in Trentino per merito di alcuni esploratori associati alla SAT e di alcuni celebri naturalisti e geografi, tra i quali Cesare Battisti e Giovanni Battista Trener. Nel primo dopoguerra si formano i primi gruppi speleologici, tutti affiliati alla SAT e coordinati dal Comitato scientifico dell'Associazione, che opera in stretto contatto con il Museo di storia naturale della Venezia Tridentina. Questi primi gruppi col tempo si sciolgono e ne vengono rifondati altri, sino ad arrivare alla situazione attuale che vede operare 7 gruppi in Trentino e 2 in Alto Adige. Essi collaborano alla realizzazione e aggiornamento del Catasto Speleologico VT Trentino-Alto Adige, promuovono studi e pubblicazioni, gestiscono corsi di introduzione alla speleologia sotto l'egida della Scuola nazionale di speleologia CAI e condotti localmente dagli Istruttori nazionali di speleologia (INS) e dagli Istruttori di speleologia (IS). I gruppi e la Commissione speleologica SAT organizzano anche corsi di perfezionamento tecnico e scientifico, serate didattiche rivolte ad un più ampio pubblico, accompagnamenti in grotta per gruppi di vario genere.
- nel corso dei decenni l'attività speleologica è andata progressivamente ad intendersi come lo studio scientifico, l'esplorazione, la documentazione del patrimonio carsico sotto vari profili, compreso lo studio degli ipogei artificiali, la divulgazione dei risultati di dette ricerche e le iniziative volte alla divulgazione didattica tramite corsi, conferenze, convegni e pubblicazioni.
- in materia di tutela e conservazione delle grotte, ricordiamo la Convenzione multilaterale della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura firmata a Parigi il 16/11/1972, con depositario dell'accordo l'UNESCO (Provvedimento Legislativo: L. N. 184 del 06.04.1977 - GU N. 129 del 13.05.1977; data della Ratifica, Notifica, Adesione: aderito il 23.06.1978. Comunicato in GU N. 261 del 18.09.1978). Questa Convenzione identifica chiaramente le grotte quale «patrimonio culturale» (Art. 1, "Ai fini della presente Convenzione sono considerati «patrimonio culturale»: i monumenti: opere architettoniche, plastiche o pittoriche monumentali, elementi o strutture di carattere

archeologico, iscrizioni, grotte e gruppi di elementi di valore universale eccezionale dall'aspetto storico, artistico o scientifico”) e impegna gli Stati aderenti ad agire sul fronte della tutela e conservazione (Art.4, “Ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione riconosce che l’obbligo di garantire l’identificazione, protezione, conservazione, valorizzazione e trasmissione alle generazioni future del patrimonio culturale e naturale di cui agli articoli 1 e 2, situato sul suo territorio, gli incombe in prima persona. Esso si sforza di agire a tal fine sia direttamente con il massimo delle sue risorse disponibili, sia, all’occorrenza, per mezzo dell’assistenza e della cooperazione internazionale di cui potrà beneficiare, segnatamente a livello finanziario, artistico, scientifico e tecnico”).

- l’Unione Europea tutela le grotte. Esse rientrano a tutti gli effetti, per le loro caratteristiche geografiche, e di vulnerabilità, tra gli habitat naturali la cui conservazione viene garantita dalla Direttiva Habitat 94/43/CEE del 21.5.1992, integrata dalla direttiva habitat 97/62/CE del 27.10.1997 (8. Habitat rocciosi e grotte ... 83. Altri habitat rocciosi ... 8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico, 8320 Campi di lava e cavità naturali), il cui regolamento di attuazione è stato emanato con D.P.R. 8.9.1997 n. 357. La distruzione e depauperamento, mediante costruzioni, demolizioni o qualsiasi altro modo, di bellezze naturali, si configura quale estremo di reato sanzionato dall’art. 734 del Codice Penale e dall’art. 138-165 Decreto Legislativo 29.10.99, n. 490.
- Pur essendo la materia oggetto di disciplina mediante specifica legislazione, in particolare per quanto concerne la gestione del patrimonio carsico, appare opportuno ricomprendere l’individuazione e la classificazione del patrimonio carsico – sia naturale che artificiale – nell’ambito delle norme e dei piani generali di politica territoriale e pertanto

Il Consiglio provinciale impegna la Giunta

- ad inserire negli strumenti di pianificazione territoriale anche il patrimonio carsico e speleologico anche avvalendosi del materiale esistente ed elaborato nel corso dei decenni dalla Società degli alpinisti tridentino (SAT).

cons. Roberto Bombarda

primo firmatario cons. Giuseppe Zorzi